SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Calcolo delle capacità assunzionali

L'art. 33,comma 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 dispone: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia....Omissis..."

Di seguito si riportano le modalità di calcolo della capacità assunzionale per il Comune di Bagnone, secondo quanto previsto dalle norme sopracitate. Dall'ultima tabella si evince che per il Comune di Bagnone il rapporto tra la spesa di personale prendendo in considerazione il rendiconto 2022 e le entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, 2020/2021/2022 è pari al 23,24% e pertanto al di sotto del valore soglia. La capacità assunzionale conseguente è pari ad €149.323,13.

Si evidenzia che, nel 2024 sono previste le seguenti assunzioni:

A N N O	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI ACCESSO	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	NUMERO DI POSTI	COSTO TOTALE
2 0 2 4	1 operaio appartenente all'area degli operatori	Concorso tramite centro per l'impiego territoriale, essendo obbligatorio procedure ai sensi della L. 68/1999	Indeterminato P.T. 20 ore	1	9.311,00
2 0 2 4	1 collaboratore amministrativo appartenente all'area degli operatori	Concorso tramite centro per l'impiego territoriale, essendo obbligatorio procedere ai sensi della L. 68/1999	Indeterminato PT. 15 ore	1	6.983,00

E' altresì prevista la trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno per n. 2 operai per un costo totale di € 7.205,65

Anno 2025: nessuna assunzione prevista

Anno 2026: nessuna assunzione prevista

FACOLTÀ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO

Il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2020/2021/2022, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità, pari ad euro 92.894,59 , è il seguente:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE				
Entrate correnti ultimo triennio 2020 2021 2022				
Dati da consuntivi approvati	€ 2.450.357,85 a	€ 3.110.612,17 <i>b</i>	€ 3.073.837,54 c	

FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2023	€ 92.894,59 (d)
Media Entrate al netto FCDE	€ 2.785.374,59
(media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimitre rendiconti approvati)	(a-d)+(b-d)+(c-d)/3

Il Comune di Bagnone aveva 1768 abitanti al 31/12/2022.

RILEVATO CHE:

- sulla base della **Tabella 1** dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia massimo per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni da 1000 a 1999 abitanti rispetto alle entrate correnti è pari al **28,60%**;
- ➤ sulla base della Tabella 2 dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2020 i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al alla tabella 1, possono incrementare annualmente il valore, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, del 29,00% (per il 2023), del 33,00% (per il 2024), del 34% (per il 2025);
- > sulla base della **Tabella 3** dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il rapporto fra spesa del personale e leentrate correnti deve essere inferiore a **32,6%**;

Per questo comune, il rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (tabella 1) è il seguente:

647.294,00/2.785.374,59= 23,4% (rapporto spesa personale 2022

/media entrate correnti ultimi 3 rendiconti approvati al netto del FCDE)

Ne discende che:

il Comune di Bagnone è al di sotto del valore soglia.

Si riporta di seguito il calcolo della capacità assunzionale di questo Comune, effettuato dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario.

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2023

Anno ultimo rendiconto approvato	2022
Numero abitanti	1.768
Ente facente parte di unione di comuni	Si

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2022
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	677.479,76
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	-30.185,76
Totale spesa	647.294,00

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1 - Entrate correnti di natura tributaria,	1.063.458,21	1.765.631,85	1.534.815,98
contributiva e perequativa			
2 - Trasferimenti correnti	997.538,61	658.976,44	809.018,22
3 - Entrate extratributarie	389.361,03	686.003,88	730.003,34
Totale entrate	2.450.357,85	3.110.612,17	3.073.837,54
Valore medio entrate correnti ultimi 3 a	2.878.269,18		
F.C.D.E.			92.894,59
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			2.785.374,59

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
23,24 %	28,60 %	32,60 %	5,36 %
Soglia rispettata	SI	SI	

Incremento massimo spesa	149.323,13	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	796.617,13	SI

Spesa del personale anno 2021	593.067,57
Resti assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2023	29,00	765.057,17
2024	33,00	788.779,87
2025	34,00	794.710,54
2026	35,00	800.641,22
2027	0,00	593.067,57

ESUBERO DI PERSONALE

Si dà atto che ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della L. 183/2011, nell'ambito della ricognizione di cui agli articoli 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) e 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche), comma 1, 3° e 4° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, non sono presenti dipendenti

in posizione soprannumeraria e non sono presenti dipendenti in eccedenza e che, pertanto, l'Ente non è tenuto adavviare procedure per la dichiarazione di esubero.

STIMA DEL TREND DELLE CESSAZIONI

Sulla base delle disposizioni normative vigente in materia di collocamento a riposo dei dipendenti e delle informazioni disponibili, nel 2024 non sono previste cessazioni.

Certificazione del Revisore dei Conti

La presente Sottosezione "Fabbisogno del Personale" è stata sottoposta al parere del Revisore dei Conti, per accertarne la conformità rispetto al principio del contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 448/2001. Il parere è stato reso in data



Comune di Bagnone

Provincia di Massa Carrara

ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 2 DEL 29/01/2024

OGGETTO: Parere sulla Sezione 3.3 "Piano Triennale del fabbisogno del personale" della proposta di deliberazione della Giunta n. 10 del 28/01/2024 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE – PIAO ANNO 2024".

Il sottoscritto Rag. Giuseppe Pandolfini, revisore unico nominato con deliberazione di C.C. n. 11 del 18/05/2023 per il periodo dal 27/05/2023 al 27/05/2026, esprime il seguente parere.

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, pervenuta tramite posta elettronica in data 28/01/2024;

Ricordato:

- che con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24/06/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/06/2022, è stato approvato il Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività o organizzazione (PIAO);
- che con decreto ministeriale n. 132 del 30/06/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7/09/2022 è stato approvato il Regolamento recante la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) nell'ambito del quale è stato inserito il previgente Piano dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni, fra cui gli enti locali;

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle

amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 8 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Preso atto che:

- il <u>D.L. 113/2016</u> ha abrogato la lett. a) del su riportato <u>comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006</u> "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Preso atto altresì che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;

risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;

Rilevato che:

- è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- è rispettato quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
- sono rispettate le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE di previsione);
- sono rispettate le capacità assunzionali a tempo indeterminato attualmente vigenti;

Visti:

- l'art. 33, comma 2, del D.L. 30/4/2019 n° 34, convertito in Legge 28/6/2019 n° 58, secondo cui i Comuni, a seguito di decreto attuativo, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- il Decreto attuativo, di cui sopra, del 17.3.2020 pubblicato sulla GU n. 108 del 27.4.2020, che stabilisce le misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale e degli equilibri pluriennali di bilancio asseverati dagli Organi di Revisione;
- la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione- Ministro dell'Economia e Finanze-Ministro dell'Interno del 08/06/2020 esplicativa del sopracitato decreto;
- l'art. 3, comma 8, della Legge 19/6/2019 n° 56, secondo cui nel triennio 2019-2021 le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. N° 165/2001;
- il Regolamento per l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, approvato con D.P.R. n. 81/2022, pubblicato sulla G.U. n. 151 del 30/06/2022 ed il successivo Regolamento, approvato con D.P.C.M. n. 132/2022, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 7/09/2022, con il quale è stato definito il contenuto e lo schema tipo del PIAO;
- il D.M. 25/07/2023 con il quale è stato disposto l'aggiornamento del principio contabile applicato 4.1;

Rilevato:

- che, in base alle tabelle di cui al D. M. 17 marzo 2020, il Comune di Bagnone si colloca nella fascia di cui alla lettera b) art. 4 e pertanto deve rispettare il valore soglia del rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti pari al 28,60%;
- che il limite di cuiall'<u>art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006</u>, come modificato dall'<u>art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014</u>, risulta come segue:

Media triennio 2011-2012-2013 € 760.515,21;

Previsione 2024 € 686.813,73;

Previsione 2025 € 688.950,44;

Previsione 2026 € 688.950,44.

Tali previsioni sono state sterilizzate degli incrementi dovuti al nuovo CCNL 2016-2018 del 21/05/2018

Vista la Sottosezione di programmazione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale" contenuta nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 da approvare con la proposta di delibera indicata in oggetto, facente parte integrante della stessa, nella quale vengono indicate le assunzioni da effettuare durante il triennio 2024-2026 quantificandone la spesa nei valori suesposti;

Preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, in quanto non sono previste spese per il personale a tempo determinato per l'intero triennio 2024-2026, e quindi il relativo importo non è superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009, pari ad € 23.656,29, per gli enti in regola con vincoli commi 557 così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli <u>articoli 49</u> - 1° comma - e <u>147 bis del D.Lgs. n. 267/2000</u>;

Rilevato che il PIAO sottoposto all'esame dell'Organo di revisione contiene anche il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009;

Accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 del Comune di Bagnone consente di rispettare:

- il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;
- il limite di spesa della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 421 della legge 190/2014;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;

Esprime

parere favorevole sulla Sezione 3.3 "Piano Triennale del fabbisogno del personale" allegato alla proposta di deliberazione della Giunta n. 10 del 28/01/2024 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE – PIAO ANNO 2024".

IL REVISORE UNICO Rag. Giuseppe Pandolfini (firmato digitalmente)